

Direzione generale
Direzione centrale risorse umane

Circolare n. 25

Roma, 10 giugno 2020

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assegno per il nucleo familiare.
Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Quadro normativo

- /// **Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, art. 2, comma 12.
- /// **Circolare Inail 19 maggio 1999, n. 39**: "Disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- /// **Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2005**: "Assegno per il nucleo familiare attuazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 comma 559".
- /// **Circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50**: "Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006".
- /// **Circolare Inail 4 agosto 2006, n. 38**: "Assegno per il nucleo familiare. Rivalutazione delle fasce di reddito annuo per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007. Erogazione dell'assegno sui trattamenti ai superstiti".
- /// **Circolare Inail 24 agosto 2007, n. 36**: "Assegno per il nucleo familiare. Rideterminazione dei livelli di reddito familiare annuo e degli importi dell'assegno dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Estensione del beneficio ai figli tra i 18 e 21 anni".

PREMESSA

A decorrere dal 1° luglio 2020, sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei¹. Si rende, pertanto, opportuno fornire talune precisazioni al riguardo.

RIVALUTAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

I livelli di reddito familiare, utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (Anf), sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istat², intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La rivalutazione, per l'anno 2020, è pari allo 0,5%.

Le tabelle contenenti i livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili delle prestazioni, da applicare dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili in intranet, nel minisito della Direzione centrale risorse umane.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per l'attribuzione o la rivalutazione dell'assegno per il nucleo familiare, sulla base delle nuove fasce di reddito, tutti i soggetti già indicati in precedenti circolari³ e cioè i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti⁴, il coniuge dell'avente diritto.

I titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), sia in attività di servizio che in quiescenza – a eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale – devono, invece, inoltrare la domanda all'Inps⁵.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande si rinvia alla circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del **3 luglio 2020** con riferimento **ai redditi percepiti nell'anno 2019 (CU 2020)**, utilizzando il modello allegato.

¹ Circolare Inps 21 maggio 2020, n. 60: "Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021".

² Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, comma 12, convertito con modifiche dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

³ Circolari Inail 7 dicembre 2005, n. 50 e 4 agosto 2006, n. 38.

⁴ Orfano o coniuge rimasto unico componente del nucleo familiare che abbia un'età inferiore a 18 anni, ovvero sia inabile in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro (sentenza della Corte di Cassazione 20 agosto 1996, n. 7668).

⁵ Legge 16 aprile 1974, n. 114, art. 16 (circolare Inail 20 marzo 1975, n. 27).

COMUNICAZIONE VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell'importo dell'assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.

DIFFUSIONE

Questa circolare dovrà essere notificata secondo le modalità prescritte.

Le singole Unità notificheranno, inoltre, la presente circolare mediante lettera raccomandata Ar:

- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale – posizione contributiva (trattamento sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria).

La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà mantenuta agli atti di ciascuna Unità.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla disciplina già in vigore.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 5